



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ettore Majorana"
VIA CARLO MARX - 00040 LANUVIO (RM) - Cod. Mec.RMIC8BG00X
Tel. 06-9303153

Prot. come da segnatura
Circ. n. 131

Lanuvio, 02 maggio 2022

Al personale DOCENTE
Al DSGA
Al personale ATA
Alle FAMIGLIE
LORO SEDI

Oggetto: indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie per una corretta ed omogenea applicazione della ordinanza del Ministro della salute recante *””indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie””* del 29 aprile 2022, nei luoghi di lavoro pubblici.

Alla luce del mutato quadro normativo ed epidemiologico, si è reso necessario aggiornare le indicazioni fornite nel Piano scuola 2021-2022 per consentire il progressivo ritorno alla normalità.

Con l'ordinanza del Ministro della salute recante *””indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie””* del 29 aprile 2022 sono state impartite le nuove prescrizioni in ordine all'utilizzo dei dispositivi in oggetto nei vari ambienti con efficacia dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

In particolare, l'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie è stato raccomandato nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

La scuola è rimasta fuori dall'emendamento del governo - decreto legge “Riaperture” e quindi dall'ordinanza.

Resta, quindi, in vigore il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo scorso.

Dal 1° maggio, pertanto, per la scuola:

- ✓ Resta l'**obbligo** di utilizzo **sino alla fine dell'anno scolastico ovvero sino al 31 agosto 2022**, come già previsto dal Decreto Legge n. 24 del 24 marzo scorso, **di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva)**, fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine.

La mascherina **non va indossata** invece **durante le attività sportive**.

Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, infatti, prevede una deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto, le attività didattiche di

educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive **potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto.**

In considerazione, tuttavia, dell'approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all'aperto delle attività motorie.

Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive. Con riferimento alle ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali, proprietari delle palestre, che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere fino alla conclusione dell'anno scolastico, **si richiama la necessità di assicurare l'adeguata pulizia e la sanificazione dei locali dopo ogni uso.**

- ✓ Resta fino al termine dell'anno scolastico il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e **temperatura corporea superiore a 37,5°.**

- ✓ **non sarà più necessario esibire il green pass per i genitori che vogliono accedere ai locali scolastici: dal 1° maggio la certificazione verde rimane per dimostrare l'avvenuta vaccinazione o guarigione ma non sarà necessaria per entrare nei luoghi di lavoro e nei locali pubblici.** Infatti, all'articolo 6 del decreto 22 aprile 2021, n. 52, si legge, a proposito della graduale eliminazione del green pass base, al comma 3: *“All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022»“.*

- ✓ Invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario seguire a garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti. Dovrà pure proseguire la pratica dell'igiene delle mani e l'utilizzo di erogatori di prodotti disinfettanti, presenti nei vari plessi.

- ✓ L'Art. 4-ter.1 stabilisce che **fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si applica al personale scolastico** del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

La vaccinazione, pertanto, continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati.

- ✓ Somministrazione dei pasti

Fino alla conclusione dell'anno scolastico le misure di sicurezza da adottarsi nelle scuole e quindi anche in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, **impongono l'uso della mascherina da parte degli operatori.** La somministrazione potrà avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare, laddove le condizioni di contesto lo consentano, il rispetto delle

prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale.

✓ **Restano invariate le regole sulla quarantena in classe**

Scuole dell'infanzia

Negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Scuole primarie e secondarie

Nelle scuole primarie e nelle secondarie di primo e secondo grado in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età.

Gli alunni delle scuole primarie e secondarie posti in isolamento possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata *“su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata”*.

Alla luce dell'attuale scenario pandemico, in adesione al principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa, è auspicabile proseguire nella collaborazione con alunni e famiglie per l'osservanza delle regole di comportamento nella nuova fase di ritorno alla normalità.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Laura Lamanna

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)